

REGOLAMENTO N. 102/64/CEE DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1964****relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾ ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 54 del Consiglio relativo ai criteri di fissazione dei supplementi applicabili alle importazioni di cereali in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 119/63/CEE ⁽⁴⁾, ed in particolare l'articolo 7,

Visto il regolamento n. 50/64/CEE del Consiglio relativo alla tabella dei supplementi applicabili alle importazioni di riso e di rotture di riso ⁽⁵⁾ ed il regolamento n. 51/64/CEE del Consiglio relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile alle importazioni di riso ed alle rotture di riso ⁽⁶⁾ completati dal regolamento n. 78/64/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, ed in particolare gli articoli 7 bis e 3,

Considerando che il commercio internazionale dei cereali e del riso si svolge in genere nelle stesse condizioni, per cui sembra opportuno adottare disposizioni uniformi relative alle indicazioni che devono figurare sui titoli, alla durata di validità di questi ultimi, alla costituzione ed alla perdita della cauzione nonché ai casi di forza maggiore per i prodotti considerati nei regolamenti nn. 19 e 16/64/CEE ;

Considerando che, tenuto conto degli usi del commercio internazionale dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dalla loro trasformazione, è utile consentire, rispetto alla quantità indicata nel titolo, una certa elasticità per quanto riguarda l'utilizzazione del titolo d'importazione o d'esportazione e l'obbligo di importare od esportare ;

Considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno che la validità dei titoli d'esportazione dei

cereali abbia la stessa durata di quella prevista per i titoli d'importazione nell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 19 ;

Considerando che gli usi commerciali consentono, al contrario, di prevedere un periodo di validità più lungo per i titoli di importazione ed esportazione relativi ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso ed in particolare al malto ;

Considerando la necessità, per una regolare applicazione del sistema dei prelievi, che un minimo di indicazioni figurino nei titoli d'importazione e d'esportazione ;

Considerando che conviene evitare di mettere in circolazione titoli per importazioni o esportazioni che non fossero poi effettuate ; che tali titoli darebbero un'idea errata della situazione del mercato ; che è quindi necessario, per tutti i prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento n. 19 e nell'articolo 1 del regolamento n. 16/64/CEE, subordinare il rilascio dei titoli alla prestazione di una cauzione che viene incamerata, in tutto od in parte, se non sia stato soddisfatto l'obbligo di importare o di esportare ; che, per evitare perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali dovute all'applicazione di regimi differenti da parte degli Stati membri, conviene precisare il regime della cauzione ;

Considerando che è tuttavia necessario prevedere una regolamentazione speciale quando l'importazione o l'esportazione non possa avvenire, per causa di forza maggiore, entro il periodo di validità del titolo ;

Considerando come sia inoltre giustificato non applicare la regolamentazione prevista nell'articolo 7, lettera b), del regolamento n. 54, modificato dal regolamento n. 119/63/CEE, se l'importazione, per cause di forza maggiore, non ha potuto aver luogo nel mese per essa previsto ;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**Articolo 1**

1. Il titolo di importazione o di esportazione autorizza ed obbliga ad importare dal paese di provenienza od esportare verso il paese di destinazione eventualmente menzionato, la quantità dichiarata del

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

⁽³⁾ GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1581/62.

⁽⁴⁾ GU n. 164 del 15. 11. 1963, pag. 2714/63.

⁽⁵⁾ GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1147/64.

⁽⁶⁾ GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1148/64.

⁽⁷⁾ GU n. 103 del 30. 6. 1964, pag. 1608/64.

prodotto indicato, entro il periodo di validità del titolo.

2. Quando la quantità importata od esportata superi del 5% al massimo la quantità indicata nel titolo, essa può venir considerata come importata od esportata in base a quest'ultimo.

3. Quando la quantità importata è inferiore del 7% al massimo o quando la quantità esportata è inferiore del 5% al massimo alla quantità indicata nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato soddisfatto.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione per il riso e le rotture di riso è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quarto mese seguente quello del rilascio :

— quando si tratta di partite di quantità superiore a 500 tonnellate, per i prodotti in provenienza da tutti i paesi, tranne da quelli dell'Europa, dell'America del Nord e da quelli che hanno dei porti nel bacino del Mediterraneo ;

— quando si tratta di partite di quantità uguale od inferiore a 500 tonnellate, per i prodotti in provenienza da tutti i paesi, tranne da quelli dell'Europa e da quelli che hanno dei porti nel bacino del Mediterraneo.

2. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 19 e nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 16/64/CEE è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quarto mese seguente quello del rilascio.

Articolo 3

Il titolo di esportazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 19 è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del terzo mese seguente quello del rilascio.

Il titolo di esportazione, per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 19, escluso il malto, e nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 16/64/CEE, è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quarto mese seguente a quello del rilascio.

Il titolo di esportazione per il malto (voce 11.07 della tariffa doganale comune) è valido dalla data del rilascio fino allo scadere dell'undicesimo mese seguente a quello del rilascio.

Articolo 4

Fino all'adozione di formulari comunitari per i titoli d'importazione e di esportazione, gli Stati

membri possono usare moduli nazionali, che contengano il minimo d'indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, fatte salve le disposizioni contenute in altri regolamenti, direttive o decisioni.

Articolo 5

1. Il titolo d'importazione deve contenere :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) la designazione del prodotto, con l'indicazione della voce di tariffa considerata per l'applicazione del prelievo e del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero ;

c) l'indicazione della quantità del prodotto in unità di peso ;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

2. Il titolo rilasciato per importazioni da altri Stati membri deve indicare il paese di provenienza del prodotto.

3. Se l'ammontare del prelievo è fissato in anticipo, il titolo d'importazione deve contenere anche le seguenti indicazioni :

a) il mese previsto per l'importazione ;

b) la somma del prelievo e del supplemento.

Articolo 6

1. Il titolo d'esportazione deve contenere :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) la designazione del prodotto, con l'indicazione della voce di tariffa considerata per l'applicazione del prelievo e del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero ;

c) l'indicazione della quantità del prodotto in unità di peso ;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

2. Il titolo rilasciato per esportazioni verso altri Stati membri deve indicare inoltre il paese di destinazione ed il modo di restituzione applicabile, qualora siano ammessi vari modi di restituzione.

3. Se l'ammontare delle restituzioni è fissato in anticipo, il titolo d'esportazione deve indicare inoltre le restituzioni applicabili nei diversi mesi inclusi nel periodo di validità, alla data della presentazione della domanda per il rilascio del titolo di esportazione.

Articolo 7

1. Il rilascio dei titoli d'importazione o di esportazione per i prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento n. 19 e nell'articolo 1 del regolamento n. 16/64/CEE è subordinato, quando la quantità dichiarata nel titolo superi i 200 kg, alla costituzione di una cauzione pari ad almeno :

— 0,50 u.c. per 1.000 kg, in caso di titoli d'importazione o di esportazione per i quali l'ammontare del prelievo o della restituzione non sia fissato in anticipo ;

— 5,— u.c. per ogni 1.000 kg, in caso di titoli d'importazione o di esportazione per i quali l'ammontare del prelievo o della restituzione sia fissato in anticipo.

La cauzione può essere costituita in denaro o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai requisiti richiesti da ogni Stato membro.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quando l'obbligo di importare o di esportare non è stato soddisfatto entro il periodo di validità del titolo, la cauzione viene incamerata, secondo gli importi di cui al paragrafo 3, applicati ad una quantità uguale almeno alla differenza tra :

— il 93 % della quantità indicata nel titolo d'importazione, o il 95 % della quantità indicata nel titolo d'esportazione, e

— la quantità importata o esportata.

Gli Stati membri, tuttavia, possono prendere in considerazione la quantità globale indicata nel titolo, quando nessuna quantità sia stata importata o esportata.

3. Gli importi da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione che viene incamerata si determinano come segue :

a) se trattasi di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali l'ammontare del prelievo o della restituzione non è stato fissato in anticipo, l'importo è fissato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 ;

b) se trattasi di titoli d'importazione per i quali l'ammontare del prelievo è stato fissato in anticipo, almeno 0,50 unità di conto per 1.000 chilogrammi, più un eventuale supplemento corrispondente alla differenza tra :

— il prelievo fissato in anticipo, maggiorato del supplemento determinato in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento n. 19, oppure in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 11 del regolamento n. 16/64/CEE, e

— il prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione, se quest'ultimo importo è inferiore al primo ;

c) se trattasi di titoli di esportazione per i quali l'ammontare della restituzione è stato fissato in anticipo, almeno 0,50 unità di conto per 1.000 chilogrammi, più un eventuale supplemento corrispondente alla differenza tra :

— la restituzione applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, e

— la restituzione fissata in anticipo per l'ultimo mese di validità del titolo di esportazione, se quest'ultimo importo è inferiore al primo.

Articolo 8

1. Quando l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata entro il periodo di validità del titolo in seguito a circostanze da considerare come casi di forza maggiore, e purché sia stata presentata una domanda intesa ad ottenere che tali circostanze siano prese in considerazione,

a) nei casi previsti dal paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), l'obbligo d'importare o d'esportare è annullato e la cauzione non viene incamerata. Tuttavia, su domanda dell'interessato, la validità del titolo può essere prorogata per il periodo che lo Stato membro ritenga necessario a motivo della circostanza invocata ;

b) nei casi di cui al paragrafo 2, lettere e), f), g) e h), la validità del titolo è prorogata per il periodo che lo Stato membro ritenga necessario a motivo della circostanza invocata. Tuttavia, lo Stato membro può decidere, su domanda dell'interessato, che l'obbligo d'importare o di esportare sia annullato e che la cauzione non venga incamerata.

Quando viene prorogata la validità del titolo e l'importo del prelievo o della restituzione è stato fissato in anticipo, tale importo è riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'importazione o dell'esportazione effettiva.

2. Si devono considerare casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, le seguenti circostanze :

a) guerre e tumulti ;

b) divieti di esportazione o di importazione stabiliti dagli Stati ;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità ;

d) naufragio ;

e) avarie della nave o della merce ;

f) sciopero ;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello dell'acqua ;

h) guasti alle macchine.

Non è da considerarsi come causa di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, l'applicazione della « extension clause ».

3. Se gli Stati membri riconoscono come casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, circostanze diverse da quelle indicate nel paragrafo 2, ne informano immediatamente la Commissione, indicando se sono state applicate le disposizioni di cui alla lettera a) od alla lettera b) del paragrafo 1.

4. Se viene fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il paese di provenienza, quando si tratta di esportazioni, tale circostanza può essere ammessa solo se il paese di provenienza od il paese di destinazione è stato indicato all'amministrazione competente, prima che si manifesti il caso di forza maggiore ed al massimo un mese dopo la data di rilascio del titolo.

5. L'importatore o l'esportatore fornisce la prova della circostanza considerata causa di forza maggiore con documenti ufficiali.

Articolo 9

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento n. 54, modificato dal regolamento n. 119/63/CEE, non si applicano se l'importazione non ha potuto essere effettuata nel mese indicato

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1964.

nella domanda per il rilascio del titolo, in seguito alla circostanza considerata come causa di forza maggiore ai sensi del presente regolamento.

Se l'importazione è effettuata entro il periodo di validità del titolo, il supplemento applicabile è quello che era stato fissato in anticipo, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Se il periodo di validità del titolo d'importazione è stato prorogato a norma dell'articolo 8, l'ammontare dell'eventuale supplemento è quello del supplemento che avrebbe dovuto essere effettivamente pagato in conformità delle disposizioni del regolamento n. 54 o del regolamento n. 50/64/CEE a seconda del prodotto, ove l'importazione fosse stata effettuata nell'ultimo mese di validità del titolo.

Articolo 10

Il regolamento n. 87 della Commissione relativo all'adozione delle modalità d'applicazione per i titoli d'importazione e di esportazione per i cereali ed i prodotti trasformati ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 111/63/CEE della Commissione ⁽²⁾, è abrogato.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ GU n. 66 del 28. 7. 1962, pag. 1895/62.

⁽²⁾ GU n. 147 del 14. 10. 1963, pag. 2490/63.

REGOLAMENTO N. 103/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1964

relativo alla tabella di conversione tra le varie fasi di trasformazione del riso, nonché alle spese di lavorazione ed al valore dei sottoprodotti

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 7, lettere c) e d),

Considerando che l'articolo 7 del regolamento n. 16/64/CEE prevede la fissazione d'una tabella di

conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti, al fine di permettere determinate conversioni, necessarie all'applicazione di detto regolamento ;

Considerando che a tal fine è opportuno prendere in considerazione i dati constatati nelle industrie maggiormente attrezzate della Comunità ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.